



(Foto Righi)

# Le nuove disposizioni sul benessere delle **OVAIOLE**

**C.R.P.A.** ap.srl. **GIUSEPPE BONAZZI** - Centro  
Ricerche Produzioni Animali,  
Reggio Emilia

**N**egli ultimi 40 anni i produttori di attrezzature avicole per l'allevamento di galline ovaiole hanno messo a punto sistemi di accasamento basati su batterie formate da gabbie disposte in più piani all'interno di capannoni dotati di sistemi di ventilazione e raffreddamento per il continuo ricam-

bio e trattamento dell'aria, impianti automatici per la distribuzione del mangime e dell'acqua e per la rapida raccolta delle uova, oltre a sistemi di essiccazione e raccolta della pollina. Le uova prodotte in questo tipo di gabbia (normalmente chiamata "gabbia convenzionale" o "gabbia non modificata") sono pulite, salubri e a basso costo. Inoltre, le condizioni di lavoro per gli operatori aziendali all'interno dei ricoveri avicoli rientrano nei limiti di buona accettabilità sanitaria e le emissioni in

atmosfera di ammoniaca, odori e polveri sono le più contenute rispetto ad ogni altro allevamento alternativo.

Eppure, questi rimarchevoli risultati dell'industria vengono messi fortemente in discussione da una serie di svantaggi che emergono se si guarda questo tipo di allevamento, pur molto evoluto, dal punto di vista delle galline.

La dimensione della gabbia è tale per cui gli animali non riescono a muoversi a sufficienza, e ciò causa

loro fragilità alle ossa; inoltre non c'è abbastanza spazio per gli esercizi tipici della specie, quali il dispiegamento delle ali, la deposizione delle uova in un nido, l'appollaiarsi su rami o trespole, il razzolamento, il becchettare il terreno e il cosiddetto bagno nella polvere.

#### LA DIRETTIVA DELL'UE...

Pur non essendo chiaro in che misura l'animale soffra per l'impossibilità di esprimere questi comportamenti naturali, un forte movimento di opinione partito dai Paesi del nord Europa, più sensibili alle problematiche del benessere animale, ha portato il Consiglio dell'Unione europea ad approvare una direttiva che modifica profondamente il modo di allevare la gallina ovaioia.

Si tratta della direttiva 1999/74/Ce, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole sia per quanto riguarda l'allevamento in gabbia, sia per l'allevamento alternativo a terra o in voliera e all'aperto. In particolare, per la prima tipologia di allevamento la direttiva stabilisce norme per un nuovo tipo di gabbia, radicalmente diverso da quella convenzionale, definito "gabbia arricchita" (GA) o "gabbia modificata" (GM).

I punti salienti della direttiva relativi alle GA-GM sono i seguenti:

- ① le galline devono disporre di almeno 750 centimetri quadrati di superficie di gabbia per capo, dei quali 600 devono essere di superficie utilizzabile;
- ② la pendenza del pavimento non deve eccedere il 14%;
- ③ l'altezza nell'area utilizzabile deve essere di almeno 45 centimetri;
- ④ in ogni gabbia deve esserci almeno un nido per la deposizione delle uova;
- ⑤ nella gabbia devono essere introdotti posatoi (almeno 15 centimetri per ogni capo) per permettere alle galline di appollaiarsi;
- ⑥ ogni capo deve avere a disposizione almeno 12 centimetri di mangiatoia;
- ⑦ deve essere previsto un sistema di abbeveraggio appropriato (nel caso di tetterelle o coppette, devono essercene almeno due per gabbia);
- ⑧ devono essere installati dispositivi per la limatura delle unghie;

⑨ deve essere messa a disposizione delle galline una lettiera per razzolare e becchettare;

⑩ file di gabbie devono essere separate da corridoi aventi una larghezza minima di 90 centimetri e deve essere previsto uno spazio di almeno 35 centimetri tra il pavimento del ricovero e le gabbie dei piani inferiori.

L'entrata in vigore della direttiva in Italia coinciderà con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di recepimento (attualmente alla firma del presidente della Repubblica). *Da quel momento non potranno più essere costruite gabbie convenzionali, se non quelle in corso di costruzione o già ordinate; la costruzione e la messa in funzione di nuove gabbie dovrà riguardare esclusivamente GA-GM rispondenti ai requisiti precedentemente sintetizzati.*

Tuttavia, la direttiva comunitaria stabilisce all'art. 10 che all'inizio di gennaio 2005 la Commissione dell'Ue presenti al Consiglio una sorta di rapporto sui risultati ottenuti con l'applicazione della direttiva stessa nei primi due anni di applicazione ed una serie di proposte migliorative tra cui, presumibilmente, varianti di natura tecnica sui requisiti sopra elencati.

Entro il 31 dicembre 2005, il Consiglio dei ministri dell'Ue dovrà approvare o respingere queste proposte, in relazione anche alle misure protettive che si saranno potute adottare nei confronti di Paesi terzi che hanno legislazioni più permissive.

#### ...RECEPITA DALL'ITALIA

Stante questo calendario, che lascia intravedere possibilità di modifiche anche importanti, l'Italia ha introdotto nel decreto di recepimento la possibilità che le aziende avicole introducano in allevamento, limitatamente a contratti tra allevatori e ditte produttrici stipulati nel 2002, anche gabbie senza nidi, senza lettiera e senza trespole. Queste gabbie dovranno tuttavia rispettare tutti gli altri requisiti delle GA-GM (superficie/capo, altezze, pendenze, lunghezza di mangiatoia, dispositivo di limatura delle unghie) ed essere progettate per l'eventuale

installazione degli accessori (nidi, lettiera, trespole) a partire dal 1° gennaio 2012. Questo tipo di gabbia, privo di accessori, ma predisposto per la loro installazione, è definito dai costruttori "gabbia convertibile".

Il decreto italiano di recepimento chiarisce inoltre che:

- le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera verranno definite con apposito regolamento entro 90 giorni dall'approvazione del decreto, in quanto senza più approfonditi dettagli i costruttori di attrezzature e gli allevatori tenderebbero a rendere inutilizzati questi accessori;
- nel calcolo dei 750 centimetri quadrati di superficie utilizzabile è inclusa la bandina salva-uova (così come accade in tutti gli altri Paesi europei);
- le gabbie dovranno essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie solo se saranno disponibili sul mercato strumenti dichiarati idonei da organismi comunitari.

#### QUALI PROSPETTIVE?

In definitiva, la legislazione italiana recepisce nello spirito e nella sostanza la direttiva Cee 99/74, ma lascia margini che evitino ripercussioni troppo negative sulle potenzialità del comparto, almeno fino a che non sarà chiarita completamente a livello comunitario la situazione.

Infatti, se applicata in termini più restrittivi da subito, come è accaduto in alcuni Paesi tra i quali la Germania, la direttiva comunitaria determinerebbe pesanti effetti economici, fino alla chiusura degli allevamenti per l'impossibilità di una loro trasformazione.

A riprova di quanto affermato, vale la pena riportare le previsioni effettuate dagli istituti di ricerca tedeschi: per il 2006 (anno in cui verranno eliminate le batterie in Germania) vi sarà un calo della produzione nazionale che riuscirà a soddisfare solo il 35% del consumo interno, con il corollario della perdita di migliaia di posti di lavoro e la necessità di approvvigionarsi in grandi quantità all'estero, magari da Paesi extra comunitari che producono con sistemi convenzionali. ■